

IVAN GALLIANI

Attualità e senescenza del modello causale

.

- Sono veramente grato al dott. Lagazzi di aver scelto per me questo titolo di relazione, che mi ha costretto ad occuparmi, come medico legale, della causalità, ossia del modello causale.
- In una veste bellissima, fatta di attualità, ossia quello che succede oggi, e di senescenza, come a dire che quello che succede oggi, o è successo da poco tempo, è ormai obsoleto, o sta per diventarlo.
- Mi ha cioè condotto a rivedere i paradigmi del modello causale, in chiave critica.

- Se si parla di senescenza, e anticipo le conclusioni, si parla dei **modelli causali scientifici**, di quelli che nascono come funghi, e muoiono altrettanto rapidamente (o più o meno rapidamente), specialmente se vanno contro le previsioni del codice civile o penale, **e non di modelli giuridici, che** rimangono immutati, anche se in alcuni momenti si ha l'impressione che il modello scientifico prenda il sopravvento sul modello giuridico. Ma è poco più di una impressione, e noi, che siamo professionisti psicoforensi, dobbiamo per forza essere "à la page", cioè essere sempre aggiornati.
- Non ci si stupisca se uso essenzialmente un linguaggio di medicina legale, ma è la materia nella quale da secoli si parla di modelli causali, e se ne parlerà ancora per altri secoli (penso io, ma può essere che mi sbaglia).

- Causalità.
- Ci sono tante teorie che tutte conducono alla stessa conclusione:
- il rapporto di causalità è il nesso che corre fra due fenomeni, che assumono l'uno la qualità di causa e l'altro quello di effetto.
- **Tuttavia il nesso di causalità, sul piano psichico, riconosce ormai due principali teorie: quella lineare, che si applica generalmente per le questioni di rilevanza giuridico penale, e quella circolare, che è riconosciuta in alcuni processi civili. Entrambe le teorie hanno parametri ben distinti, ma sono parametri volti sempre alla identificazione della principale fonte del danno, ossia dell'evento cui si può attribuire giuridicamente la fonte del danno.**

- Citiamo l'esempio del danno esistenziale, che ha occupato per molti anni tanti sforzi degli addetti ai lavori. Per prendere in considerazione i riflessi negativi che coinvolgono le espressioni esistenziali del soggetto colpito, direttamente o indirettamente, da un incidente, da un lutto, da una disgrazia, da un intervento medico non corretto.
- I medici legali, gli psichiatri, gli psicologi, e in particolar modo gli psico-forensi, e i giudici si sono dedicati per tanto tempo a sviscerare il problema; **infatti si può assumere come danno esistenziale tutto ciò che limita le possibilità di espressione della vita di un soggetto.**

- Ma il danno esistenziale, è oggi alquanto limitato, come ha decretato la storica sentenza n. 233 dell'11.7.2003 della Corte Costituzionale preceduta dalle sentenze 8828 e 8827 del 31 maggio 2003 della Corte di Cassazione. Dopo la sentenza, che ha limitato la valutazione del danno al danno biologico, e alla lesione di diritti o interessi se costituzionalmente protetti, come la lesione dei diritti inviolabili della famiglia, o la lesione di interessi non tutelati dalla Costituzione, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento, secondo il criterio del danno ingiusto previsto dall'art. 2043 (es. nel caso di un illecito che cagioni ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali, sarà risarcibile al coniuge, quale lesione del diritto strutturante il rapporto di coniugio).
- Cui si è aggiunto il danno conseguente a violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza (art. 2 e 3 Cost., sent. N. 25157/2008), ma non sono danni valutabili dal consulente tecnico, o lo sono molto di rado.

•

- Ci sarebbe il danno morale, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato anche solo astrattamente, da distinguersi in danno morale soggettivo transeunte, e in danno morale costituito dalla sofferenza soggettiva protratta. Ma il danno morale è valutato dal giudice, e non dal consulente tecnico, il quale si limita a dire se c'è o non c'è nel caso in questione, e a descriverlo.
- Dobbiamo considerarlo un tipo di **senescenza** del modello causale, o addirittura una espropriazione dell'ambito di applicazione del CTU?
- No, è soltanto un'espressione dell'adattamento del Diritto civile, di fronte a una situazione che era divenuta di fatto ingovernabile.
- Poi ci sono le teorie che riguardano principalmente il penale, e ce ne sono tante.

- L'avvento delle neuroscienze, delle imaging, della genetica comportamentale, per non dirne che alcune, hanno sconvolto il panorama peritale, e si sono sviluppate in alcuni decenni. E' indubitabile il fascino con cui parecchie di loro spiegano più a fondo i meccanismi del comportamento umano, e consentono di trarne conclusioni in campo sociale e giuridico.
- **Però non resta che chiedersi se rappresentino veramente una novità scientifica di carattere eccezionale**, paragonabile a quella che si è sviluppata in campo biologico con la genetica non più di venti anni fa.
- E qui si dovrebbe vedere meglio gli sviluppi che ci sono stati dopo la **Legge 7.12.2000, n° 397**, inerente la disposizione in materia di indagini difensive nel c.d. **giusto processo**, per cui anche la parte privata può avvalersi dell'ausilio di Laboratori specializzati privati per condurre attivamente tali accertamenti, alla pari della parte inquirente.
- E' un progresso delle scienze dell'uomo, è un atto di fiducia nelle consulenze private, o di fiducia negli avvocati, o è semplicemente un modo per assicurare al malcapitato indagato un mezzo per difendersi meglio?

- Le teorie che si sono sviluppate in Italia si sono appoggiate su principi che non sono validi per il nostro codice penale, e neppure per il codice civile, perché per lo più sono mutuare dal sistema penale diffuso negli USA, ed in particolare quello che fa riferimento al Daubert Standard, cioè i criteri con cui viene ammessa la prova in molte Corti degli Stati Uniti. Essa fonda l'accettabilità della prova scientifica su quattro criteri: la falsificabilità della tecnica (ossia la suscettibilità di essere smentita dai fatti dell'esperienza); la sottoposizione a revisione da parte della comunità scientifica; il tasso di errore del metodo; la generale approvazione da parte della comunità scientifica.
- **Ma l'ammissibilità della prova scientifica è inserita in un contesto nel quale soltanto il giudice decide**, prima di fare il processo, se presentare i risultati di una scienza nuova a chi (come i giurati, che fanno parte della comune cittadinanza, negli USA sia in civile che in penale) non ha nessuna esperienza in materia.
- **Questa è un'importante norma cautelativa.**

- E' in sostanza un sistema bifasico, in cui viene ammesso l'expert witness, come nei paesi di common law, soltanto dopo il vaglio del giudice, mentre in Italia, come nei paesi di civil law, vengono ammessi tutti i testimoni, e le consulenze, e il giudice può avvalersi di un esperto nominato dalla corte o Perito.
- Il sistema Daubert ha avuto un revival dopo il 2008, col caso Franzoni, e c'è stato chi ha detto che la prova scientifica era entrata nella Corte di Cassazione.
- Ma si può dubitare di questa deduzione, pensando che la Corte si è solo limitata a concludere che la Blood Pattern Analysis, metodo scientifico abitualmente utilizzato in Germania, Inghilterra e USA, con cui si ammetteva come prova l'analisi di una goccia di sangue, era stata valutata dai Periti, quindi c'era una "validazione della prova scientifica (avente per l'A.G. italiana natura meramente orientativa) elaborati dalla giurisprudenza degli USA e richiamati nelle acquisite note di udienza".
- **Quindi non corrisponde a verità chi ha visto la prova scientifica come ammessa tout court dalla Corte di Cassazione.**

- Per chi volesse saperne di più sulla Blood Pattern Analysis, diciamo che serve per la ricostruzione della dinamica del reato, nel senso che può consentire di individuare le posizioni della vittima e del reo al momento della commissione del fatto, perché la goccia di sangue è di forma sferica, e nel momento in cui impatta con un piano rilascia una macchia a forma di ellissi il cui asse minore è uguale al diametro della sfera, e l'asse maggiore ha lo stesso orientamento della proiezione della traiettoria sulla superficie del piano colpito.
- Ma ci sono dei casi in Italia che affrontano il problema, dal punto di vista dell'imputabilità, e sono stati delibati dopo la sentenza del 2008 della Cassazione, e sottoposti per lo più a una dura critica dalla comunità scientifica internazionale.
- Vediamo più da vicino.

- E qui prendo alcune considerazioni che ho svolto, insieme al dott. Fabrizio Rasi, neurologo, in un congresso del 2015 (da: CSI effect o Tech effect?, Congresso della SIC), dove nella finzione dell'abstract si recitava a botta (Galliani) e risposta (Rasi).
- Si parla principalmente di neuroscienze, se possano essere introdotte nel processo civile e penale italiano, e con quali cautele, tenendo conto che nei paesi di lingua anglosassone il processo, sia in civile che in penale è svolto dinanzi a una giuria che, come si è già detto, è composta da normali cittadini.

- Da: CSI effect o Tech effect?
- ...
- (G) Mi ricordo le prime volte che facevo perizie sull'imputabilità, negli anni '70, io ero ancorato a concezioni psicanalitiche, che erano apprezzate dai giudici. Perché le teorie avevano avuto una risonanza notevole da circa un secolo, oltre che sul piano scientifico su quello culturale, cinematografico, televisivo, ecc. (anche giuridico).
- (R) Ma quello era un effetto soltanto della divulgazione scientifica e culturale: con tech effect si parla d'altro, si parla di "effetto tecnologico".

- (G) Ho capito. E' capitato anche a me. Una volta (parlo del lontano 1997, di un caso di cui poi ho anche fatto un libro con Fornari), a un certo punto mentre un CT presentava alla Corte gli esiti della TAC cerebrale, in cui appariva evidente la mancanza di sostanza cerebrale nell'emisfero destro, uno dei difensori si sbracciasse improvvisamente esclamando "Stevanin ha un buco nero nel cervello! Ha un buco nero nel cervello!".
- La frase, che nei giorni successivi fu riportata da molti giornali a caratteri cubitali, ci sembrò venisse accolta con un sorriso ironico dai componenti togati del collegio e dal pubblico ministero.

•

- (G) Riportammo invece l'impressione che non mancasse di ottenere il suo effetto emotivo su qualche membro della giuria popolare e sul pubblico rumoreggiante presente in aula, in quanto sottolineava efficacemente (dal punto di vista della teatralità processuale) le perplessità e gli interrogativi suscitati dall'evidenza delle immagini mostrate.
- (R) Questo è una specie di tech effect ante litteram, ottenuto dall'avvocato sulla base dell'evidenza scientifica, che tuttavia non ha fatto, se ben ricordo, un grande effetto.

- (G) Perché Stevanin venne condannato in primo grado, ma poi in Appello i Periti dissero che “in situazioni di alto stress, egli non era in grado di inibire la pulsione aggressiva in quanto portatore di una sindrome frontale che determina appunto l’incapacità di utilizzare le esperienze già apprese. Di conseguenza, le lesioni frontali encefaliche escludevano la sua capacità di volere”, e Stevanin venne prosciolto per infermità di mente, solo per i reati di omicidio.
- La Cassazione rinviò il processo alla Corte d’Appello, la quale lo condannò, perché non era dimostrato che si fosse trattato di un momento di alto stress.

- (R) Ma qui si parla di tech effect ottenuto dai Consulenti o dai Periti, si parla di DNA, si parla della risonanza magnetica e di risonanza magnetica funzionale, si parla di tomografia computerizzata, si parla di neuroscienze nel processo penale, si parla di “neuro-imaging”.
- Queste neuro-imaging possono indubitabilmente apparire come simili a fotografie di un cervello umano e risultare credibili ai non esperti in virtù del loro status di immagini scientifiche prototipiche. Inoltre tendono ad attribuire a strutture anatomiche le attività mentali rendendole così visibili e localizzate in specifiche regioni del cervello, riducendo così la complessità psicosociale del singolo individuo.

- (G) Forse comincio a capire. E' capitato anche a me, in un caso bruttissimo di omicidio, .. in udienza, davanti alla giuria, ho mostrato le SPECT (già fatte dall'imputato), che facevano vedere il cervello a colori, e ad ogni colore corrispondeva una certa ossigenazione del cervello. ...(generalmente poca)
- Subito la giuria mi sembrava colpita dalle brain imaging, pensavo di averla convinta. Ma poi l'imputato è stato condannato, senza vizio di mente, neppure parziale.
- Ma che valore hanno allora le brain imaging nel processo, intendo il processo penale?

.

- (R) Innanzitutto ... (bisogna) inquadrare, il più correttamente possibile, il significato ed il valore delle indagini di neuroimaging o di ogni altro dato analitico, genetico e strumentale ...
- G) Sarebbe come dire che l'esperto di cui parli si deve limitare a illustrare al giudice l'evidenza scientifica, dicendo chiaramente che l'interpretazione varia a seconda delle diverse teorie?
- (R) Certamente.

- (G) Eh già. Ogni elemento scientifico proposto nel procedimento penale deve essere contestualizzato all'interno del profilo biografico, ambientale, psicologico e criminogenetico dell'imputato e, per il nostro sistema giuridico, ogni elemento atto a portare luce sullo stato mentale del soggetto va comunque sempre riferito a quanto stabilito dalla Suprema Corte (2005) in tema di imputabilità.
- -----(fine CSI effect)-----
- Infatti la Corte di Cassazione Penale a sezioni unite si era già espressa, sulla imputabilità e, soprattutto, sul modello causale. E' nota come la sentenza dei disturbi di personalità, perché il punto di (apparente) maggior interesse, riportato anche dalla massima, è quello dei disturbi di personalità.

- C'è un processo, al quale ho partecipato in veste di Perito, che deve essere stato il primo a svolgersi col nuovo regime. E' successo questo. Era un processo per un delitto di "gelosia", davanti al GUP, che aveva già ordinato una perizia, aveva già udito il Perito e i CCTTPP.
- Il Perito aveva fatto diagnosi di disturbo paranoide della personalità, come pure il consulente di parte civile, mentre solo il consulente della difesa aveva fatto diagnosi di disturbo delirante. Non c'erano però tutti i sintomi per propendere, in sede giudiziale, per l'una o l'altra parte. Il GUP aveva raccolto tutto il materiale probatorio, e stava per rimettere il fascicolo al Procuratore e, particolare che non si diceva, ma che appariva ovvio dai fatti processuali, si capiva già che l'imputato si trovava di fronte a una condanna certa.

- Era il 3 febbraio 2005.
- Uno dei difensori aveva letto la massima della sentenza della corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, sentenza che è datata 25.1.2005, n. 9163, ma fino a quel momento era stata pubblicata soltanto la massima, che diceva “I "disturbi della personalità" possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre "anomalie caratteriali" o gli "stati emotivi e passionali", che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente”.

- L'avvocato della difesa ha fatto presente la necessità di una nuova perizia, il GIP l'ha accolta, ed ha dato a me la perizia.
- In seguito, ho potuto leggere la sentenza della Cassazione per esteso, in quanto è stata pubblicata quattro giorni prima che mi fosse conferito ufficialmente l'incarico, il 6.3.2005. E' una sentenza che, a mio avviso, fa il punto della situazione in generale sull'imputabilità: avvalorando alcune delle teorie e delle pratiche connesse con la valutazione dell'imputabilità secondo il codice penale italiano, cassandone altre in quanto non proprie dello stesso codice, e trattando tutti quegli argomenti che avevamo appreso dalla medicina legale, questa volta in chiave giuridica.

- Non faccio la cronistoria del processo e mi limito a dire quello che ci interessa per l'argomento che qui stiamo trattando: ossia le teorie e la loro senescenza.
- Nella sentenza si dice, tra l'altro:
- - La non imputabilità (o semi-imputabilità) ci sono quando c'è una infermità che porta ad un vizio di mente, ma **la nozione di infermità** non è una nozione medica, né psichiatrica, né neurologica, né psicologica, né sociologica... ma **è una nozione giuridica;**
- - per questo i disturbi di personalità ..., possono portare a un giudizio di non imputabilità o di imputabilità parziale, **se sono gravi;**
- - quindi **non ha tanto importanza la diagnosi**, che può essere di qualunque tipo, quanto il vizio di mente, quindi come il soggetto sia stato influenzato nelle sue facoltà di intendere o di volere nel compimento dell'atto;

- - bisogna specificare caso per caso, al fine che il giudice possa comprendere fino in fondo **se l'individuo fosse in sé o fosse altrimenti determinato**, in questo caso dall'infermità;
- - le spiegazioni devono avvenire “in concreto e non in astratto”, quindi non valgono i ragionamenti del tipo “il soggetto è un paranoide, e i paranoidei sono di solito...”, o “il soggetto è uno schizotipico, e lo schizotipico è di solito”. Ciò che vale è la spiegazione dell'agire nel fatto-reato in quel caso, in quella personalità, in quella infermità, se infermità c'era;
- - la sentenza parla ancora della correlazione diretta tra il disturbo psichico e l'azione delittuosa, del valore di malattia, del valore transeunte della infermità ecc., ossia di tutte quelle caratteristiche che differenziano il vizio di mente dagli stati emotivi e passionali.

- In sostanza la sentenza enuncia principi noti da tempo, ma che **attualmente** venivano messi in dubbio da “teorie” che, anche se possono avere una notevole validità sul piano scientifico o filosofico, non hanno niente a che vedere con la legislazione penale italiana (come la nozione scientifica di libero arbitrio, di “non poter agire altrimenti”, e le altre).
- Perché il modello causale cui si rifà il codice penale italiano è un **modello giuridico**, e lo applica il giudice, **purchè sappia valutare, sul piano scientifico**, qual è la quota di infermità che ha causato il delitto (nulla, in parte, in gran parte, in toto). E questo glielo può dire soltanto il tecnico scientifico, ossia il Perito o consulente tecnico.

- Il quale **deve soltanto descrivere il delitto in termini scientifici**: e qui mi rifaccio alla scuola di Genova che tanto ha battuto sul Perito come un “narratore” sul piano scientifico.
- Il Perito deve dire anche, per rispondere ai quesiti, se ritiene che ci sia un vizio di mente o no, pur consapevole che **in ogni caso il giudice è peritus peritorum, e quindi può disconoscere il suo parere.**
- In altri termini: **ci sono teorie (anche sulla causalità) pertinenti ed altre non pertinenti, e di queste si può parlare di senescenza: delle teorie scientifiche in sé, non delle teorie sul piano giuridico.**

- Ci sono criteri validi sul piano scientifico, ma non validi sul piano giuridico, tipo:
 - - La causalità è di tipo probabilistico, e non deterministico.
 - - nel caso del vizio di mente, la causa efficiente è quello che in teoria della scienza si chiama INUS (*insufficient necessary cause that is unnecessary but sufficient for the crime; ossia "componente insufficiente di un complesso sufficiente non necessario per il delitto"*)...
 - - Per il *vizio di mente* è necessario tenere presente che "la malattia mentale" è il risultato di un complesso sistema di cause che interagiscono fra di loro e sono di varia natura ed includono cause biologiche, cause psicologiche e cause sociali (il ed. modello bio-psico-sociale)....
- Ma il giudice non ragiona così; infatti **ciò contrasta con i codici italiani, che hanno bisogno di identificare dei nessi di causa fra fatti potenzialmente identificabili come cause ed eventi-conseguenza.**

- **Compatibilità**

-

- La medicina legale usa un modello di causalità materiale, che va bene per spiegare i fenomeni dal punto di vista fisico, reale.
- Esempio
- Un soggetto è morto per ferita da arma da punta e taglio, colpito al cuore, che ha causato una emorragia inarrestabile.
- Il modello di causalità è lineare e pacifico: la morte del soggetto è stata causata dalla ferita da arma da punta e taglio.
- Però il punto del giudice è quello di arrivare a capire se c'è una responsabilità per dolo, per colpa o per preterintenzione.
- Per fare questo non pone quesiti sulla responsabilità, e questo non lo fa né in civile né in penale. Pone quesiti sulla materialità dei fatti, dai quali si potranno desumere tante cose.
- **La responsabilità quindi è un problema giuridico**, non medico legale, e neanche psichiatrico, né psicologico, né sociologico.

- A meno che non entri in gioco la **compatibilità**, che consente numerose divagazioni. Tornando all'esempio che abbiamo fatto prima, se abbiamo il cadavere e abbiamo un'arma, ci chiede il giudice se è compatibile quell'arma con quel delitto.
- **La risposta negativa (l'arma non è compatibile con quel delitto) è quella dirimente: bisogna cercare un'altra arma. Se è compatibile, ciò non significa niente in assoluto: compatibilità non vuol dire tout court che l'arma è stata usata per quel delitto, ma che "può essere stata usata" per il delitto, come le altre armi analoghe.**

•

- Oggi ci sono molti casi in cui il criterio di **compatibilità viene usato male**, e parlo dei casi in cui il medico legale risponde ai quesiti sulla compatibilità delle lesioni con una violenza sessuale, specie su minore.
- Mi viene in mente un esempio.
- Una madre va in Questura e denuncia un vicino di casa per le attenzioni sessuali che a suo avviso teneva con la propria figlia decenne.
- La figlia veniva portata dalla pediatra, che rilasciava un certificato che attestava che la bimba non aveva segni né nella vagina né nell'ano.

Viene chiamato dal sost. Pròc. il medico legale, ponendo i seguenti quesiti:

“Previo esame fisico, con particolare riguardo alla zona genitale, ... **si accerti l'eventuale presenza di lesioni genitali** (escoriazioni, ecchimosi, lacerazioni, ecc.) sul corpo della minore, descrivendone sede, forma, colore e caratteristiche, **accertandone la compatibilità con condotte sessuali quali manipolazioni o penetrazioni**. Verificare, altresì, l'eventuale presenza sull'imene di incisioni traumatiche indicandone la risalenza nel tempo. Si riferisca su ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia”.

Sono quesiti dettagliati ma congrui, se pensiamo che il racconto della madre della bambina lasciava intendere che poteva essere stata violata o manipolata nella vagina o nell'ano.

•

- Lasciando da parte tutto il resto, il medico legale fa il suo colloquio (legittimo) con la bambina e con la madre, dal quale apprende che la bimba è da tempo stitica, e non ha mai avuto penetrazioni complete nella vagina o nell'ano, e non ha mai trovato del sangue nelle mutandine, fa la visita medica aiutato da una ginecologa (ausiliario del CT), trova tutto regolare, con l'aditus imenale "di diametro così ampio da risultare compiacente al passaggio di un dito adulto senza lasciare traumatismi" (sic!), trova che "lungo il margine del bordo anale superiore (a ore 12) sono due strie, parallele tra loro e tangenziali al bordo dell'orifizio " che il medico legale valuta come **"compatibili con esiti cicatriziali"**.

- Fin qui si può essere tutti d'accordo: sono state trovate due strie anali e sono state definite "compatibili con esiti cicatriziali".
- Il medico legale, che ha chiesto alla bambina se ha mai visto le mutandine macchiate di sangue, ha ricevuto una risposta negativa, sia per adesso che per il passato (madre). **Qui la relazione dovrebbe arrestarsi, penserà il giudice a decidere se le strie sono da attribuirsi a un fatto specifico o sono da attribuirsi a fatti generici della normale vita della bambina (quali la stipsi, o altro).**

.

- Invece...
- In altra parte si dice “La relazione instaurata da (segue il nome dell’indagato) si è consumata, in assenza di gestualità violente, in un crescendo di regalie ed attenzioni tenere e seduttive: la somma di questi elementi rende ragione della sostanziale mancanza di segni diagnostici specifici dell’abuso sessuale (se si eccettua l’obiettività delle strie cicatriziali, **segni peraltro aspecifici**). Tale affermazione però non indica assolutamente che l’abuso non sia stato consumato, vuol solo dire che non ha introdotto importanti lesioni od esiti di esse a livello anale...” .
- Potremmo dire: eccoci Lapalisse! Lo sapeva già il giudice.

- E il medico legale conclude “Le lesioni obiettivate per morfologia, sedi attinte e cronologia sono fortemente compatibili con il racconto fatto dalla piccola ...”. ?!?! Ma quali lesioni, se non ce n'erano?
- O il medico legale vuol dire che il racconto della bambina è veritiero perché non ha alcuna lesione?
- Il medico legale parla del racconto fatto dalla piccola: ma non c'è qualcuno che dovrebbe dire se è attendibile la bambina con quello che dice? Gli psicologi non fanno il loro lavoro? E perché il medico legale dà per scontato che il racconto della bambina sia veritiero? **Questo, che fa parte della responsabilità, lo deve dire il giudice.**

•

- “Racconto fatto dalla piccola di molteplici eventi sessualizzati, non accidentali, ripetuti nel tempo ed agiti ***dal sig. (segue il nome dell'indagato)*** mediante introduzione di dita nella vagina e di palline (glande) nell'ano”.
- Si parla di quello che dice la bambina dando per scontato che le manipolazioni della vagina siano vere?!? Il medico legale? E si dà per scontato che l'introduzione di palline corrisponda all'introduzione del glande?!? Il giudice cosa dirà?
-
- **Questa non è una relazione medico legale, non è una relazione che risponde ai quesiti, neppure sulla compatibilità, e deve essere contestata.**

.

GRAZIE PER L'ASCOLTO